



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale di Torino

Il Presidente degli Ordini degli Avvocati di Torino



PROTOCOLLO

18 marzo 2020

NESSUN SIMUOVA

Decreto Leggen. 17/2020 pubblicato su G.U. 17 marzo 2020

Al fine di chiarirne i contenuti per quanto di rispettiva competenza e fornire indicazioni operative



dato atto che la norma ha definitivamente chiarito la ratio unica della composita normativa emergenziale e la conseguente necessità di adottare un' interpretazione meramente teleologica in funzione della prioritaria emergenza epidemiologica;

considerato che, allo stato, anche per il personale amministrativo adibito alle cancellerie le dirigenze stanno procedendo, in piena osservanza al dettato normativo (art 87), alla rimodulazione delle presenze fisiche indispensabili, onde raggiungere il limite del minimo affollamento possibile;

considerato che la lavorazione delle richieste veicolate dal deposito telematico – nel civile e nel penale – presuppone la presenza fisica del personale amministrativo che non potrà contare sulla collaborazione di chi usufruirà dello *smart working*;

SI CONVIENE

- **Fino al 15 aprile 2020 e salvo ulteriori proroghe, non sono consentiti** da parte degli avvocati i depositi di atti che non concernano direttamente **i procedimenti non sospesi**, sia nel settore civile che nel settore penale;
- dal mancato deposito dell'atto – per espressa e inequivocabile previsione legislativa – **non può derivare alcun pregiudizio alla parte assistita posto che sono sospesi anche i termini**;
- **sul settore civile**: gli atti depositati tramite il PCT, che concernano i procedimenti sospesi o non urgenti, previa interlocuzione con il Presidente del Tribunale, saranno rifiutati dalla cancelleria;

MODALITA' DI DEPOSITO SUL PCT

- sia per i depositi di atti introduttivi (obbligatoriamente telematici) sia per gli atti in corso di causa concernenti procedimenti non sospesi gli avvocati sono comunque tenuti a flaggare per la eventuale accettazione la richiesta di urgenza; saranno ammessi anche depositi per richiedere dichiarazioni di urgenza ma solo se è flaggata la richiesta di urgenza;

Si rammenta che non sarà in ogni caso possibile la costituzione in udienza

- **sul settore penale**: allo sportello penale virtuale non dovrà pervenire alcun tipo di richiesta che non concerna procedimenti non sospesi. Le diverse richieste saranno irricevibili e dovranno essere reiterate alla fine del periodo emergenziale;
- **sugli uffici del Giudice di Pace** non potrà essere depositato fino al 15 aprile 2020 alcun atto concernente procedimenti sospesi ex lege salvo quelli per cui si richiede l'urgenza anche qualora il Giudice di Pace procedente avesse prima dell'entrata in vigore di tale normativa emergenziale previsto dei termini a pena di decadenza.

Il Presidente del Tribunale Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati



(firmato digitalmente)